



l'International Institute for Restoration and Preservation Studies pubblica nel suo sito internet dedicato all'Archivio Storico del Comune di San Gemini (www.sg-archivio.org)

Tesi di laurea
Arianna Piteri
Relatore: Profssa. Maria Grazia Nico Ottaviani

IL COMUNE DI SAN GEMINI DA ALCUNI FRAMMENTI DI RIFORMANZE (SEC. XIV E XV)

Facolta' di Lettere e Filosofia - Università di Perugia

2002-2003

- 1) Arianna Piteri è proprietaria tutti i diritti d'autore di questa tesi di laurea
- 2) La tesi è pubblicata in questo sito web è messa a disposizione del pubblico gratuitamente alle seguenti condizioni:
 - a) si autorizza la lettura e la riproduzione di una copia da questo sito internet solamente per uso personale di studio.
 - b) per la pubblicazione o distribuzione della tesi o di qualsiasi porzione su carta o in forma digitale va richiesto il permesso dalla proprietaria dei diritti d'autore in forma scritta.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

TESI DI LAUREA

IN

ANTICHITA' E ISTITUZIONI MEDIOEVALI

IL COMUNE DI SAN GEMINI DA ALCUNI FRAMMENTI DI
RIFORMANZE (SEC. XIV E XV)

Candidato

Relatore

Arianna PITERI

Maria Grazia NICO OTTAVIANI

ANNO ACCADEMICO 2002-2003

Indice

Indice	2
Capitolo primo	4
San Gemini tra i secoli XIV e XV	5
Ordinamento politico.....	26
Capitolo secondo	30
Le Riformanze.....	31
Le Riformanze come fonti.....	37
Capitolo terzo.....	47
Il maestro di grammatica.....	48
Il gioco dei dadi.....	57
Gli ospedali nel Medio Evo.....	67
Le spese del comune	73
Appendice	76
Il manoscritto.....	77
San Gemini, Archivio Storico Comunale, <i>Riformanze</i> C. 36 (aa. 1398-1403), c. 127v – 129, 1401 aprile 7.....	79
San Gemini, Archivio Storico Comunale, <i>Riformanze</i> C. 36 (aa. 1398-1403), c. 58v, 1399 ottobre 12.	84

San Gemini, Archivio Storico Comunale, <i>Riformanze</i> C. 36 (aa. 1398-1403) c. 17v, 18 rv, 1398 novembre 3.	86
San Gemini, Archivio Storico Comunale, <i>Riformanze</i> C. 36 (aa. 1398-1403) cc. 214rv, 215r , 1403 ottobre 1°.	91
San Gemini, Archivio Storico Comunale, <i>Riformanze</i> C. 36 (aa. 1398-1403) c. 24v- 25r, 1398 gennaio 12.	95
Bibliografia	97

Capitolo primo

San Gemini tra i secoli XIV e XV

Le origini della città sono molto incerte e hanno appassionato con congetture gli eruditi locali, i quali un po' fantasticamente hanno trovato collegamenti con una località ricordata da fonti molto vaghe ed imprecise: *Casventum*, una villa romana attorno alla quale risulta molto più facile immaginare il sorgere di un borgo fortificato. Già Frontino nel I secolo ci parla di ville di notevole sviluppo; e tale è da credere sia stata l'origine di San Gemini.

La sua prima menzione certa l'abbiamo in un atto di donazione fatto da un prete Giovanni all'abbazia di Farfa nell'ottobre del 1059¹. Documenti di poco posteriori ci ricordano ancora il “*castaldato di Sancti Gemini*” e il prossimo territorio “*Romanorum et Langobardorum*”, con evidenti riferimenti al momento in cui il castello venne a trovarsi sulla linea di confine del ducato longobardo di Spoleto con il Patrimonio o Pentapoli

¹ U. Nicolini, *San Gemini nell'età medioevale e moderna*, in *San Gemini e Carsulae*, Milano 1976, p. 145,146

romana in mano ai Bizantini, nel comitato o diocesi di Narni, sotto il dominio dei conti Arnolfi².

San Gemini prende il nome da un santo monaco, di origine orientale, Gemine, che sul finire dell'VIII secolo si sarebbe fermato nei pressi del borgo e vi avrebbe fondato un monastero³. Con la sua morte, avvenuta nell'815 circa nella città di *Ferentum*, le sue spoglie sarebbero state traslate nella chiesa del monastero da lui edificato, dando così il nome al castello.

Durante il X e XI secolo San Gemini appartiene al contado di Narni. Le cose cambiano con papa Innocenzo III (1198-1216), il quale concede un privilegio di esenzione, in data 27 agosto 1198, concesso all'abbazia di San Nicolò, documento definito dallo stesso pontefice come prova “ *percepte libertatis* ”⁴.

Tali concessioni venivano fatte perché il papa voleva indebolire il potente comune di Narni, creandogli attorno piccole città indipendenti, tutte in posizioni strategicamente importanti, come Otricoli, Miranda, Stroncane

²Ivi, p. 145. In un diploma dell'Imperatore Ottone I, del 13 febbraio 962, figura come testimone un tale conte Arnolfo, in cui gli storici moderni hanno voluto ravvisare il grande feudatario che possedette quel vasto territorio cui diede il nome e di cui faceva parte anche San Gemini.

³ Ivi, p. 142.

⁴ Ivi, p. 151.

e San Gemini stessa. L'apparato giuridico in cui sono inquadrate queste nuove unità politiche e amministrative è il *castrum speciale Sanctae Romanae Ecclesiae*⁵, instaurato nell'XI secolo per il Lazio, perfezionato e collaudato nel XII secolo. In genere le suddette "unità" avevano lo scopo di rendere sicuri i confini ed offrivano concreti vantaggi alla politica quotidiana dei papi volta al controllo degli inquieti comuni dell'Umbria.

Il comune di San Gemini, pur non essendo cittadino, di tale istituzione ebbe tutte le caratteristiche. L'appellativo era quello di "Terra" (o più precisamente *comune Terre Sancti Gemini*), non rilasciava privilegi di cittadinanza ma di "castellanza", i suoi abitanti non erano *cives* ma *terrigene*; tuttavia tale stato non venne mai avvertito come una menomazione civile e non impedì la formazione di una coscienza politica, quella che si suole chiamare cittadina, ovvero la consapevolezza di appartenere ad una terra libera.

Il modello del comune cittadino viene imitato alla perfezione: magistrature forestiere (il Podestà e la sua curia), organi politici e amministrativi (corporazioni delle Arti, Priori e Camerario), burocrazia (i

⁵ Ivi, p. 153.

vari *officiales*). Tutto ciò aveva alla base un'articolazione varia della popolazione che componeva la comunità, divisa in *militēs* e *pedites*⁶, i componenti delle fazioni in lotta per la conquista del potere.

In Umbria abbiamo un altro esempio di una comunità di medie dimensioni che, anche se non può essere definita libero comune, si comporta come se lo fosse: è il caso di Castel della Pieve.

I rapporti tra Castel della Pieve e la città dominante, il comune di Perugia, sono stati sempre difficili: la cronistoria è riportata dal Pellini, dal Canuti storico pievese, dal Bolletti, dal Briganti ecc.⁷ Si parte da un iniziale sottomissione del castello nel 1188 per arrivare alla definitiva dedizione alla Chiesa, dopo secoli di scontri con Perugia. Quello che determinava tale stato di tensione era un'ostinata volontà del castello ad avere un suo spazio di autonomia, e a vedersi riconosciuta una sua fisionomia “quasi-cittadina”.⁸

L'equilibrio tra le due viene faticosamente mantenuto fino agli anni '70 del Trecento. Nel periodo 1357-1377 Castel della Pieve stringe alleanza con

⁶ Ivi, p. 154.

⁷ M. G. Nico Ottavini, *Sistemi cittadini e comunità rurali nell'Umbria del Due-Trecento*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, in “Annali Cervi”, 1994, p. 93.

⁸ Ivi, p. 94.

Firenze e Milano contro il papa; Perugia teme le conseguenze della lega e soprattutto teme la perdita definitiva del castello; per questo stipula un accordo, ma questa volta è Castel della Pieve che detta le condizioni: nessuna prestanza senza l'approvazione locale, nessuno degli obblighi sino ad allora imposti dalla dominante, il podestà anche se perugino doveva essere sottoposto a sindacato da parte dei priori del castello⁹.

Tale è la situazione, che veniva aggravata da un ulteriore elemento, di cui abbiamo parlato anche in precedenza riferendoci al comune di San Gemini, ovvero la coscienza di Castel della Pieve di essere diverso dagli altri centri del territorio perugino e dalla pretesa, quindi, di dover godere di un trattamento diverso¹⁰.

Il XIII secolo è caratterizzato dalla lotta tra il Papato e l'Impero, lotta che coinvolge l'Umbria: nel 1241 l'imperatore Federico II riceve la sottomissione di Terni e compie molte incursioni e saccheggi ad Amelia, Narni e San Gemini. La costituzione della lega guelfa nel 1242 e l'organizzazione della resistenza sotto la guida del cardinale Raniero

⁹ M. G. Nico Ottavini, *Sistemi cittadini e comunità rurali nell'Umbria del Due-Trecento*, p. 96.

¹⁰ Ivi.

Capocci non fanno desistere le truppe imperiali da rappresaglie contro le città guelfe. Dopo la sconfitta della lega guelfa nella battaglia di Spello del 31 marzo 1246, le forze ghibelline avrebbero preso il sopravvento in Umbria se Federico II non fosse stato costretto a tornare in Lombardia. La sua partenza significò l'inizio della riscossa antimperiale e la riconquista delle città ribelli per mano del cardinal Capocci, il quale, nel novembre del 1247, allo scopo di indebolire il partito ghibellino di Spoleto e incoraggiare quello guelfo a prendere il governo del comune, cedette alla città *causa custodie seu commende*¹¹, le Terre Arnolfe, senza considerare le conseguenze che sarebbero derivate da quel gesto. Ai confini tra Quadrelli (contado di Todi) e Portaria (Terre Arnolfe) era situata la cosiddetta “Tenuta degli Arsicciali”¹², un vasto terreno seminativo, rivendicato dal comune di San Gemini. Tale concessione provocò la pronta reazione di San Gemini, la quale aveva dei possedimenti nella tenuta. In questa opera di rivendicazione il comune di San Gemini poteva usufruire anche dell'appoggio della Curia romana, che proprio nel 1262 richiederà a Spoleto la restituzione delle Terre Arnolfe.

¹¹ U. Nicolini, *San Gemini nell'età medievale e moderna*, in *San Gemini e Carsulae*, Milano 1976, p. 166.

¹² Ivi, p. 166.

Gli anni '60 sono anni tranquilli per il comune di San Gemini, che gode di tutto l'appoggio della Sede Apostolica. Nonostante ciò nel 1262 il nostro comune deve dimenarsi tra due forze: da una parte Spoleto intenta in una occupazione violenta delle Terre Arnolfe e dall'altra Narni che continuava con le sue minacce; proprio da queste circostanze sembra avere inizio un momento fortunato per il comune di San Gemini, che sa sfruttare la situazione per consolidare la sua indipendenza. Il 6 marzo 1262 il papa Urbano IV ordina al vescovo di Narni di dissuadere il comune dall'occupazione del castello di San Gemini, "*speciale demanium*¹³" della Chiesa. Il comune di Narni non prende in considerazione le richieste del pontefice, anzi reagisce con estrema violenza contro San Gemini, esigendone la totale sottomissione. Urbano IV, dopo un ulteriore tentativo fallito per raggiungere un'intesa, lancia la scomunica su Narni e il 14 maggio dichiara che San Gemini è indipendente sia dal vescovo sia dal comune di Narni.

Anche per quanto riguarda Spoleto, il papa non mostra minor fermezza. Il 23 dicembre 1262 ordina alla città di non stringere alleanze con la

¹³Ivi, p. 167.

scomunicata Narni, per aiutarla nella lotta contro San Gemini; inoltre, affinché Spoleto restituisse le Terre Arnolfe, invia il suo cappellano Raniero da Viterbo, il quale si insedia a Portaria. Però gli Spoletini, assediando il castello, costringono il rappresentante papale a fuggire. Il papa non cede e il 23 gennaio 1263 le Terre Arnolfe tornavano ad essere definitivamente terre della Chiesa. San Gemini conserva la sua indipendenza per due anni, al termine dei quali il castello tornerà sotto il controllo del comune di Narni.

Gli avvenimenti degli anni seguenti al cosiddetto “biennio felice”¹⁴ vedono ancora una volta San Gemini al centro delle lotte, questa volta tra Todi e Narni. Nel 1287 San Gemini fa parte della lega guelfa con Todi, Perugia, Spoleto e Narni; l’alleanza prevedeva il rientro dei Ghibellini nelle città rette dalla parte guelfa. Ma a Todi le cose non andarono così e gli esuli riuscirono a prendere il controllo della città e riaccendere i dissapori con Narni e San Gemini. Il pontefice Nicolò IV nel 1290 ordina a San Gemini di mantenersi neutrale; contemporaneamente dà disposizione al comune di Todi a non attaccare San Gemini¹⁵.

¹⁴ Ivi, p. 170.

¹⁵ Ivi.

Le vicende di San Gemini nel XIV secolo si collocano in quella ricchissima trama di rapporti, di ostilità e di alleanze con le vicine città, che costituiscono nel loro complesso la travagliata storia delle terre della Chiesa durante il periodo della “Cattività” Avignonese e dello Scisma d’Occidente.

La lontananza del potere centrale, la discesa di Enrico VII e poi di Ludovico il Bavaro, la presenza di legati papali stranieri misero in evidenza le varie tendenze politiche che si coagularono e si frantumarono nelle rivalità più accanite, ridando vigore alle fazioni di Guelfi e Ghibellini, delle cui lotte è piena la storia di tutte le città dell’Umbria in quegli anni.

In Umbria particolarmente, ci troviamo a dover fare i conti con un particolarismo esasperato che altro non era se non la risposta ad un disegno accentratore della politica papale. Soltanto la città guelfa di Perugia continuò ad esercitare una certa egemonia sull’Umbria, pur in presenza dell’Albornoz che faticò non poco a ricondurre tutto lo Stato all’obbedienza papale. La discesa di Enrico VII nel 1310 mobilitò Guelfi e Ghibellini e il loro primo schieramento in Umbria vide Todi, Narni, Amelia, Spoleto e San

Gemini per l'Imperatore, mentre Perugia, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Foligno e Spello si dichiararono contro.

Vari indizi, però, indicavano che la maggiore minaccia alla libertà di San Gemini proveniva da Todi. Nel 1316 gli abitanti di Poggio Azzuano si ribellarono a San Gemini, chiedendo protezione al comune tudertino. Si andò avanti così in un crescendo di tensioni sino al 22 novembre 1342, quando il comune di Todi inviò un ultimatum a San Gemini, con il quale annunciava che qualora non desistesse dalle violenze contro Poggio Azzuano, sarebbero iniziate gravi ritorsioni. L'occasione si offrì con il rientro dei Ghibellini e con il passaggio di Ludovico il Bavaro e la sua occupazione di Todi. Infatti Todi riuscì ad impadronirsi di San Gemini, la quale dovette stipulare un atto di sottomissione, accettando un Podestà imposto dalla città dominante e la consegna del palio nel giorno della festa di san Fortunato¹⁶. Ma al declinare della stella imperiale, seguì a Todi la fase dei grandi processi contro i ribelli e quindi anche contro San Gemini. Le trattative furono molto lunghe, ma alla fine il comune di San Gemini venne riportato sotto il dominio della Chiesa.

¹⁶ Ivi, p. 171.

Comunque il castello rimase una roccaforte molto ambita per diverse città umbre, tanto ambita da indurre il tesoriere e il rettore a fissarci il loro quartier generale, mentre il pontefice Giovanni XXII ricorre alla costruzione di una fortezza, ora non più visibile, quale elemento deterrente. Tra il 1331 e il 1352, inoltre, San Gemini fu al centro delle operazioni strategiche dei legati contro Amelia, Narni e Terni, con un grande concentramento di truppe e con la convocazione del parlamento delle città del Patrimonio e delle Terre Arnolfe. Ma anche con tutti questi provvedimenti, San Gemini venne riconquistata da Todi nel 1345 e a nulla valsero le reazioni del papa Clemente VI. Soltanto nel 1348, con la deposizione di Ludovico il Bavaro e il conseguente indebolimento della parte ghibellina, Todi allentò la presa su San Gemini, che cercò la protezione di Narni.

Nel frattempo nell'ottobre del 1353 era giunto in Umbria il cardinale Egidio Albornoz, legato pontificio, incaricato di recuperare una volta per tutte alla Chiesa tutte le terre che dall'inizio della permanenza dei papi in Avignone avevano defezionato dalla tradizionale fedeltà. Nel 1354 durante le operazioni per riportare Terni e Narni all'obbedienza, l'Albornoz sollecitò

l'aiuto di San Gemini, la quale partecipò con uomini e mezzi. Una delle operazioni più delicate che il legato papale dovette affrontare, consisteva nella scelta dei vescovi per le sedi che si rendevano vacanti. Tra le persone di fiducia che furono segnalate alla curia avignonese per due città vescovili della Chiesa troviamo Biagio Alvi e Matteo Grumoli da San Gemini; l'uno eletto vescovo di Pesaro nel 1354, l'altro destinato alla sede di Terni nel 1359¹⁷. Però non era stato ancora richiamato l'Albornoz dalla sua prima legazione in Italia quando sembrò che riprendessero vigore in Umbria le lotte delle fazioni e i particolarismi comunali, consentendo alla città di Perugia di riacquistare quel potere e quel prestigio che il cardinale aveva cercato con ogni espediente di sottrarle. Infatti nell'aprile del 1357 anche San Gemini accettò il *dominium* e la *maioritatem* del comune di Perugia, provocando la pronta reazione del legato papale e subendo per questo un processo da parte del rettore del Patrimonio, che accettò una composizione solo dietro il pagamento di 125 fiorini da parte della comunità¹⁸. Proprio la città di Perugia interessava molto al legato pontificio soprattutto perché essa,

¹⁷ Ivi, p. 173.

¹⁸ Ivi, p. 174.

essendo parte integrante ed attiva della Lega dei Comuni guelfi di Tuscia, era troppo importante come base d'appoggio per la sua impresa, perché egli potesse intervenire subito nelle posizioni del Ducato che interessavano Perugia¹⁹. In particolare, il cardinale adottò una politica in parte diversa nei confronti della città umbra, in virtù del fatto che quest'ultima viveva una situazione anacronistica rispetto alle altre realtà dello Stato della Chiesa, nel senso che qui vigeva un governo popolare, il quale aveva salvaguardato fino ad allora la città dalla tirannide e dall'avvento di un qualsiasi regime signorile. Ciò significa che la città, pur soggetta alla sovranità pontificia, continuava a godere delle *libertates* tradizionali. L'Albornoz intervenne con il riconoscimento dello *status quo* e l'eventuale riduzione delle sole posizioni di eccessi di potenza che impedivano l'effettivo esercizio della sovranità papale²⁰. Questo tipo di intervento non si discostava poi tanto da quello adottato nei confronti di città sorrette da un regime signorile, il quale consisteva nella riduzione dei poteri, quando necessario, e nel riconoscimento dello *status quo*. La differenza con la città di Perugia

¹⁹ P. Colliva, *Il Cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidianae" (1353-1357)*, Bologna 1977, p. 134.

²⁰ Ivi.

consiste nel fatto che tali azioni sono rovesciate nel tempo, ovvero prima si ha il riconoscimento e poi la riduzione dei poteri²¹.

Quindi tutto il secolo e soprattutto gli ultimi anni da me presi in considerazione, sono molto turbolenti per tutta l'area ed anche dunque per la comunità di San Gemini.

Questi sono gli anni in cui hanno inizio i cattivi rapporti tra la cittadina e alcuni componenti della famiglia Tomacelli (Andrea rettore della Marca, Giannello rettore del Patrimonio e Marino castellano alla Rocca di Spoleto), che il pontefice Bonifacio IX Tomacelli aveva insediato nelle terre della Chiesa.

E' anche il periodo delle "taglie" e del dissanguamento economico del comune, degli odi e degli esili, ma anche della fiera opposizione dei priori ai tentativi di Giannello Tomacelli di contenere l'autonomia.

Per quanto riguarda l'inasprimento fiscale di questi anni, dobbiamo sottolineare come questo stato di cose fosse determinato dalla necessità del pontefice di pagare *pro minore dampno*²² i capitani di ventura, che

²¹ P. Colliva, *Il Cardinale Albornoz*, p.135.

²²U. Nicolini, *San Gemini nell'età medievale e moderna*, p. 163.

infestavano tutte le terre della Chiesa, in particolar modo San Gemini. Infatti la posizione strategica di questa, posta su di un colle, i terreni fertili, la ricchezza e la varietà dei prodotti, i facili rifornimenti di foraggi per i cavalli erano tutti motivi che attiravano nella zona capitani e soldati.

Ma i problemi della realtà cittadina dovevano lasciare il posto ad una situazione molto più complessa, che non riguardò solamente San Gemini, ma tutte le terre della Chiesa, ovvero le vicende legate a Ladislao di Durazzo, re di Napoli. Costui, infatti, era entrato in Roma e si era “affacciato” in Umbria nel 1410. Perugia aveva già fatto il suo atto di “dedizione” al re nel 1408; l’avevano seguita Rieti, Amelia, Todi e Terni.

San Gemini, anch’essa fedele al re, si trovò immediatamente al centro delle operazioni militari che vedevano impegnati, pro o contro Ladislao, Braccio da Montone, il Mostarda, il Tartaglia, Paolo Orsini e molti altri capitani di ventura

Con la morte di Ladislao, nell’agosto del 1414, San Gemini riacquistò una certa autonomia, contraddistinta dalla possibilità di nominare di nuovo il podestà. Questo almeno sino al 1416, anno in cui San Gemini passa sotto

il controllo di Paolo Orsini, il quale già controllava Narni in nome della Chiesa.

Ma la scena politica in queste Terre stava velocemente cambiando e la causa di questo cambiamento è da ricondurre alla figura di Braccio Fortebracci da Montone. A questo punto è il caso di spendere due parole riguardo questo eminente personaggio e riguardo la storia di Perugia.

Nell'ultimo decennio del XIV secolo molti clamorosi fatti avvengono in Perugia. Gli odi di parte, gli interessi delle fazioni non permettono una sicura attività di governo, attirano le mire espansionistiche delle altre potenze e impediscono la comunione d'intenti delle varie forze all'interno della città. Soltanto in un'occasione nobili e popolari o Beccherini e Raspanti²³ si erano trovati sullo stesso fronte: nel 1375 contro il legato pontificio Gerardo du Puy, Abate di Monmaggiore. Nel 1378 tale accordo viene meno e il governo della città viene assunto dai Raspanti, con il conseguente esilio di molti nobili, tra i quali troviamo anche Braccio Fortebracci. Quest'ultimo rimarrà fuori dalla sua città per ben ventitre anni.

²³ C. Regni, *Il conte di Montone e Perugia: una signoria annunciata*, in *Braccio da Montone e le compagnie di ventura nell'Italia del XV secolo*. Atti del convegno internazionale di studi, Montone 23-25 marzo 1990, Roma 1993, p. 129.

La prima grande occasione per un suo ritorno a Perugia gli si presenta con la morte di Biordo Michelotti, signore di Perugia ed esponente della parte popolare²⁴. Ma le speranze di Braccio e degli altri fuorusciti sono frustrate dagli interessi che Perugia suscita in Milano, Firenze e nel Papato. Ed è proprio il signore di Milano, Giangaleazzo Visconti, a diventare signore della città nel 1400. Tale dominio di Milano su Perugia ha breve durata a causa della morte del Visconti avvenuta nel 1402. Braccio, che nel frattempo si era alleato con il papa Bonifacio IX, si precipita sotto le mura della città. Ma anche questa volta vede sfumare i propri progetti, in quanto il papa stringe un accordo con i popolari, impegnandosi a non permettere il rientro dei nobili fuorusciti in cambio della città. Il governo pontificio su Perugia si protrae sino al 1408, anno in cui Ladislao di Durazzo, re di Napoli, radunate numerose truppe tra cui i fuorusciti perugini, invade il Lazio dando contemporaneamente l'ordine a Braccio di occupare Perugia. Ma anche questa volta i popolari, timorosi di eventuali vendette dei nobili, ricorrono ai patteggiamenti offrendo al re Ladislao il dominio sulla città

²⁴ Ivi, p. 133.

purché impedisca il ritorno dei fuorusciti²⁵. Il re accetta e Braccio vede di nuovo allontanarsi il giorno del rientro. Egli allora non abbandona il territorio e ponendosi al servizio del pontefice Giovanni XXIII, compie numerose incursioni nel contado perugino.

La morte di Ladislao, nell'agosto del 1414, non permette a Braccio di rientrare in città in quanto il pontefice lo chiama a Bologna per tutelare gli interessi della Chiesa. Il 1 ottobre 1414 Giovanni XXIII lascia Bologna; il 2 novembre convoca il Concilio a Costanza; il 2 marzo 1415 abdica. Quindi la sede papale è vacante. Tale situazione fa insorgere Bologna e Braccio ne approfitta dirigendosi immediatamente su Perugia. Il 12 luglio 1416 nella piana di Sant'Egidio si scontrano le truppe dei Raspanti capitanate da Carlo Malatesta e Ceccolino Michelotti e i soldati al servizio di Braccio. E' una battaglia molto violenta che si conclude con la vittoria della parte nobiliare e con il definitivo tramonto del governo popolare a Perugia²⁶. Il 18 luglio i Priori, i Camerlenghi e i Consiglieri delle Arti nominano Braccio Fortebracci signore di Perugia, per il bene supremo della pace: "*trasferentes*

²⁵ *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 49°, Roma 1997, p. 119.

²⁶ C. Regni, *Il conte di Montone e Perugia*, p. 135.

in eum plenum et omne dominium dicte civitatis, fortie et districtus cum mero et misto imperio et omnimoda gladii protestate”²⁷.

Le conseguenze di questa nuova situazione colpirono anche la nostra piccola città di San Gemini. Infatti il primo a mettersi al servizio di Braccio fu Paolo Orsini, il quale aveva il controllo di Narni, città alla quale San Gemini era soggetta.

Nel frattempo, però, i capitani che la Chiesa ha ingaggiato per contrastare le mire di Braccio Fortebracci, non danno tregua al signore di Perugia ed infatti il 25 settembre 1419 lo Sforza si dirige verso Amelia, congiungendosi con i rinforzi mandati dal Tartaglia. Per trattenerlo e garantirsi la linea del Tevere, Braccio aveva dislocato a Montecchio di Todi Niccolò Piccinino. Tuttavia lo Sforza il 5 ottobre riesce a strappare Capitone al conte Brancolino e al Gattamelata, che lo presidiavano per conto di Braccio: quindi la via per Narni era ormai libera. Braccio, allora, intuisce che le intenzioni dello Sforza sono dirette ad aprirsi una via per Spoleto, in modo da liberare la Rocca dall’assedio; quindi, lasciata Assisi, si dirige a San Gemini per impedirgli il passaggio del fiume Nera e per affrontare il

²⁷ C. Regni, *Il conte di Montone e Perugia*, p. 136.

Tartaglia, se fosse sopraggiunto dalla parte di Todi dopo aver oltrepassato il Paglia o il Tevere, eludendo la vigilanza del Piccinino.

Dopo la battaglia dell'Aquila, il 2 giugno 1424, con la quale tramonta la signoria di Braccio Fortebracci, San Gemini tornò ad essere controllata dalla Chiesa. Le cronache coeve annotano: *“Et in quello dì Cese e la rocca e Santo Giemine se erano dati alla Chiesa, excepto el cassaro de Santo Gemie”*²⁸. E ancora le cronache del 1434 riportano. *“Et a quisti dì de ottobre vennero in Peroscia imbasciatori de Santo Giemine chiedendo aiutorio, però che Nicolò Piccinino partendose disse al comuno de Santo Giemine che per ogni loro bisogno venissero al comuno de Peroscia, che li saria dato, et così glie fu dato, però che Michelotto ogni dì scorreva con li cavalli per la trieva rotta”*²⁹. E ancora nel 1435: *“A questi dì de genaio el comuno de Santo Giemine se ribellò da Nicolò Piccinino e dierse al conte Francesco (Fortebracci) per la Chiesa”*³⁰.

²⁸U. Nicolini, *San Gemini nell'età medioevale e moderna*, p.176.

²⁹ Ivi, p. 176.

³⁰ Ivi.

Tutto ciò dimostra come, anche dopo il ritorno al potere della Chiesa e dopo la morte di Braccio, non tornarono immediatamente la pace e la tranquillità, ma anzi le violenze, la faziosità, gli interessi di parte continuano per tutto il XV secolo e oltre.

Ordinamento politico

Il supremo organo legislativo del comune di San Gemini era il Consiglio Generale, composto da circa quaranta Consiglieri e otto Priori; convocato dai Priori e presieduto dal Podestà. Al consiglio potevano partecipare tutti gli abitanti. I Consiglieri venivano eletti dall'assemblea generale e ricoprivano la carica per sei mesi. I nomi venivano estratti dal "bossolo" o "lista elettorale" e l'operazione era compito del Consiglio Generale. Si compilavano dieci liste composta ciascuna di otto nomi, sufficienti quindi alla rotazione bimestrale per venti mesi. In pratica il Consiglio Generale delegava il compito agli otto Priori, i quali a loro volta nominavano una commissione speciale che si occupava della composizione delle dieci liste. Ognuna di queste liste comprendeva almeno un dottore in legge, un notaio e un medico. Inoltre tra gli "imbussolati" per i secoli XIV-XV si trovano sempre membri delle famiglie nobili quali i Grumoli, i Fadulfi, i Cesi e i Capitoni, tutte di "parte guelfa" come si legge nei privilegi papali concessi alla Terra di San Gemini¹.

¹ U. Nicolini, *San Gemini nell'età medioevale e moderna*, p. 162.

Per quanto riguarda il potere giudiziario e il mantenimento dell'ordine pubblico, era di competenza del Podestà forestiero. Egli veniva eletto dai priori per sei mesi e generalmente veniva confermato per un altro semestre.

La curia del Podestà doveva essere composta da due notai, uno *ad civilia et maleficia* l'altro al servizio di polizia e *ad extraordinaria*, e da quattro sbirri. Questi ufficiali erano sottoposti al controllo del Cancelliere comunale almeno una volta al mese.

La scelta del Podestà, prerogativa dei Priori, era influenzata da vari fattori, primo fra tutti quello politico. Si doveva tener conto, infatti, anche della città di provenienza con preclusioni che riflettono timori ed odi tipici dell'età medievale e che vengono puntualmente fissati negli statuti². Dopo il XIII secolo la figura del Podestà in quasi tutti i grandi comuni italiani perde la sua importanza a vantaggio del Capitano del Popolo. Il Podestà o Vicario, nelle terre della Chiesa, rimane comunque lo strumento diretto della volontà del potere centrale, soprattutto in seguito alla politica dell'Albornoz³.

² A. I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 86.

³ U. Nicolini, *San Gemini nell'età medievale e moderna*, p. 162.

L'organo finanziario del Comune era il Camerario, il quale, sotto il diretto controllo dei Priori, amministrava le entrate e le uscite. Il Camerario esercitava il suo ufficio per due mesi, coadiuvato da un Notaio e da due Ragionieri (*ratiocinatores*)⁴. Come per la nomina dei Priori, il Consiglio Generale provvedeva alla preparazione di un bossolo con tredici nomi, dal quale ogni bimestre si estraeva un nominativo per l'ufficio di Camerario.

Il sistema fiscale di San Gemini, anche se si trattava di una piccola comunità, era molto complesso. Per quanto riguarda le entrate ordinarie vigeva la tassazione per censo (per *alibratum*) e per famiglie (per *foculare*). Nel caso di imposizioni straordinarie si ricorreva, oltre alle tasse suddette, anche a quella per testa, che colpiva tutte le persone dai 14 anni, compresi i forestieri e le vedove; nelle stesse straordinarie circostanze si applicava la tassa su quel bestiame che non fosse già soggetto alla gabella ordinaria.

Il capitolo delle entrate comunali prevedeva anche la voce gabelle, la più attiva delle quali era quella del pedaggio. Il suo appalto, infatti, fruttava annualmente al Comune circa mille lire, anche se la vivacità dell'asta dipendeva dalle condizioni politiche generali delle terre della Chiesa, dove

⁴U. Nicolini *San Gemini nell'età medioevale e moderna*, p. 163.

la presenza delle compagnie di ventura causava insicurezza delle strade e dei traffici.

Alla fine del XIV secolo il comune di San Gemini annoverava tra le voci del suo bilancio rilevanti spese fisse, tra le quali il salario del Podestà, del Nunzio comunale e quello del Maestro di grammatica. Tali spese, comunque, erano proporzionate alla capacità economica del comune e dei suoi contribuenti. Tra le spese straordinarie, infine, ricordiamo le cosiddette “taglie” imposte dal pontefice. A tal proposito, nel periodo dal 1399 al 1402, assistiamo ad un inasprimento fiscale in tutte le terre della Chiesa, quindi anche a San Gemini, cui il pontefice ricorreva per pagare i capitani di ventura in modo da evitare danni maggiori, come sopra detto.

Capitolo secondo

Le Riformanze

I Consigli dei comuni, in età medievale, erano soliti tenere regolari sessioni, ricorrendo a forme ordinate di verbalizzazione delle discussioni e dei provvedimenti presi. In queste sessioni consiliari si discutevano, non soltanto materie destinate a tradursi in legge in modo da essere inserite negli Statuti, ma anche altre problematiche : dalle più gravi scelte politiche alle ordinarie occorrenze dell'amministrazione, dagli impegni finanziari alla registrazione dei protocolli notarili, ecc. L'insieme di questi provvedimenti venivano riuniti in registri ed erano chiamati, appunto, *Consilia, Reformantiae, Reformationes*¹.

A questo punto dobbiamo fare una precisazione. Non appena si passa dal panorama delle fonti diplomatistiche e statutarie, quali i *libri iurium* e gli *statuta*, al panorama delle scritture correnti affidate a registri cartacei e di forma più dimessa, quali i registri di Riformanze, ci troviamo su un

¹P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 160

terreno in cui è più difficile la sintesi e più varia l'articolazione documentaria.

Fino all'età podestarile la documentazione comunale si risolve in una serie di atti "diplomatistici", che erano degli insiemi di pergamene sciolte, nelle quali si sancivano e si documentavano acquisti del comune, patti di sottomissione o di alleanza stipulati con i signori del territorio, patti con i vescovi, convenzioni tra il comune e altri comuni ecc. Nell'età podestarile si assiste da un lato ad un miglior ordinamento di questa documentazione, dall'altro all'affermazione di scritture di altra natura: soprattutto le prime redazioni di consuetudini e leggi, spesso nella forma di giuramenti prestati dal podestà riguardo al rispetto di consuetudini e all'ottemperanza di norme stabilite dal Consiglio cittadino, oppure le forme di "bandi" emanati dal Podestà in materia criminale e di polizia urbana.

Tali mutamenti corrispondono, da un punto di vista pratico, ad un progressivo affermarsi degli scritti a forma di quaderno e di libro, che prendono il nome di *libri iurium* proprio perché contenevano la documentazione dei diritti (*iura*), di contro alle pergamene sciolte che

predominavano nella documentazione del periodo precedente. Compilazioni di *libri iurium* furono prodotte in quasi tutti i comuni italiani. Quanto alla natura delle informazioni che ci vengono offerte da tali fonti, si tratta di fatti relativi al rapporto di soggezione del territorio alla città, quando si tratta di città autonome, oppure di interventi patrimoniali della città sempre nel territorio. Su di un piano quantitativo avviene il progressivo aumento delle fonti scritte e della quantità delle informazioni che trasmettono. E a queste trasformazioni se ne accompagnano altre che contribuiscono ad una maggior diffusione delle scritture: l'adozione del supporto cartaceo, l'avvento di forme grafiche più curiose, l'affermazione della lingua volgare al posto del latino.

Inoltre l'epoca podestarile è rilevante anche per un altro cambiamento: iniziò allora in ogni città comunale la redazione scritta dei provvedimenti legislativi. Il prodotto più tipico in questo caso è lo Statuto, che nella sua forma più complessa e articolata è un insieme di norme aventi forza di legge, risalenti a momenti diversi dell'attività legislativa comunale, ciascuna singolarmente definita come un articolo o capitolo o rubrica riunite in un

certo numero di libri in funzione della materia. Il tutto fisicamente contenuto in un codice. Uno Statuto comprende sempre l'insieme delle norme sulle modalità di nomina, le competenze e gli obblighi dei vari ufficiali e sul funzionamento dei consigli ecc.

Ora volendoci occupare dei registri di Riformanze dobbiamo tener presenti due fatti molto rilevanti.

Anzitutto l'affermazione e l'incremento dei libri e dei registri rispetto alle pergamene e ai codici solenni, delle scritture correnti rispetto a quelle chiuse quali i diplomi e gli statuti, è un fenomeno legato alla maggiore articolazione della vita cittadina intorno la metà del '200 e in gran parte all'affermazione dei regimi "popolari"². Una volta affermata tale abitudine alla registrazione corrente e ad un largo utilizzo della scrittura, questa persistette nelle aree in cui si era affermata, ben oltre l'epoca delle autonomie comunali. Città dell'Umbria e del Lazio facenti parti dello Stato della Chiesa (Terni, Città di Castello, Perugia), comuni del Piemonte (Chieri o Savigliano), modesti comuni rurali della Toscana ecc, hanno tramandato

² Ivi, p. 160.

serie spesso continuative di tali scritture consiliari³. Ed è proprio a livello di queste scritture che si manifesta il divario tra Nord e Sud : infatti le *Universitates* del Regno sono molto povere di fonti emanate dai loro consigli.

L'altro fatto da tenere in considerazione è la minore attenzione di cui tali scritture hanno goduto, sia in passato quanto alla loro custodia archivistica, sia in tempi moderni quanto al lavoro di studio e di edizione⁴. Esse, infatti, hanno subito nella fase più antica delle mutilazioni archivistiche notevoli: di alcune serie di cui si sa per certo che il loro avvio parte nel Duecento e continua senza interruzioni , rimangono solitamente pochi libri o quaderni sino al tardo Trecento o al Quattrocento⁵. L'ampiezza della perdita è, poi, particolarmente rilevante per le piccole comunità rurali, le quali ci offrono registri di delibere consiliari a partire dall'età moderna.

Clamorosa è stata, inoltre, la disattenzione degli studiosi per questa tipologia di fonti, disinteresse attestato dalla marginalità delle pubblicazioni in questo campo, mentre prosegue la sequela delle edizioni di statuti.

³ Ivi, p. 160.

⁴ Ivi, p. 164.

⁵ Ivi, p. 161.

Su di un piano pratico le registrazioni degli atti consiliari mantengono i tre momenti fondamentali della tipica procedura consiliare : la proposta di delibera (*propositio*, di uno o più *capitula* all'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio), la discussione (cioè i diversi *consilia* espressi dai vari membri del Consiglio), e infine l'esito della votazione e quindi in caso di approvazione l'eventuale delibera, spesso definita *Reformatio*⁶. In alcune sedi si avviò una procedura di redazione scritta e archiviazione che tendeva a creare serie distinte per i testi delle delibere e per i testi che contenevano il processo verbale delle sedute.

Questa documentazione, inoltre, veniva scritta in lingua latina.

⁶ P. Cammarosano, *Italia medievale*, p. 164.

Le Riformanze come fonti

“La storia si fa con le fonti”¹: ciò significa che il passato può essere conosciuto soltanto attraverso le testimonianze che di esso sono pervenute sino a noi. Tali testimonianze, appunto, sono definite fonti della conoscenza storica. Si è soliti fare una classificazione delle fonti in base ai loro caratteri formali, al tipo prevalente di informazioni che trasmettono, all’uso per cui sono nate. Questo tipo di classificazione ci consente di orientare la ricerca, prevedendo in quali tipi di fonti sia più probabile rintracciare determinate categorie di notizie.

Nello specifico, per quanto riguarda le delibere dei Consigli comunali (*Reformationes*), esse appartengono alla categoria delle fonti scritte, più precisamente delle fonti legislative e normative².

In questa categoria rientrano non solo le codificazioni organiche di leggi promulgate da sovrani medievali o gli Statuti comunali, ma anche testi normativi e dispositivi nell’esercizio corrente del governo, come i deliberati

¹ P. Delogu, *Introduzione allo studio della storia medievale*, Bologna 1994, p. 99.

² Ivi p. 105.

aventi carattere normativo nelle diete, nei parlamenti feudali, nei Consigli comunali.

Rientra, inoltre nella categoria, anche la legislazione e la normativa ecclesiastica.

Ho già ricordato come, sia in passato sia oggi, le pubblicazioni scientifiche, o meno, hanno privilegiato gli Statuti (i Diplomi etc.), rispetto a testi o fonti come le Riformanze che in parte sono matrici di quelle stesse produzioni legislative. Sicuramente le delibere consiliari hanno destato, specie in passato, poco interesse anche per il loro intrinseco disordine, che nasce dal fatto che esse contemplano in maniera promiscua “momenti di natura generale e legislativa (sovente “riformando” precedenti delibere e norme statutarie) e disposizioni assolutamente occasionali, circostanziali, di ordinaria amministrazione”³. Inoltre, altro elemento di freno è stato l'impressione che la gran parte delle cose dette durante le sessioni del Consiglio siano passate sotto silenzio e dunque non annotate in quei registri.

Particolarmente rilevante appare, in testi di questa natura, l'uso della lingua latina, risultato della traduzione da parte del notaio delle Riformanze,

³ P. Cammarosano, *Italia medievale*, p. 161.

della discussione che avveniva in volgare. Inoltre molte questioni, generalmente le più importanti, erano demandate a commissioni *ad hoc* (balie), alle quali veniva attribuito potere deliberante e le cui discussioni non erano però verbalizzate.

Comunque, nonostante le serie difficoltà che può trovare lo studioso, difficoltà dovute alla rigidità e alla lacunosità strutturale del genere, i registri di Riformanze sono una fonte di grande importanza.

Nella gran parte delle città del Nord e del Centro esse cominciano tardi a causa del naufragio archivistico dei registri più antichi, e in molte città esse appaiono solo in età moderna in maniera continuativa; comunque, esse ci offrono elementi di conoscenza per la storia politica, economica, culturale e sociale.

Ad esempio, per quanto riguarda la storia urbana, troviamo spesso in tali registri menzione di opere pubbliche, manutenzioni e costruzioni di strade, acquedotti, palazzi, ponti ecc.

Lo studioso delle comunità rurali, dal canto suo, ricorrerà ai registri consiliari della città dominante per cercarvi notizie sui rapporti istituzionali

tra le due, su iniziative di popolamento promosse dall'autorità cittadine nel territorio⁴.

Finora ho parlato in termini generici dei registri consiliari cittadini, ma devo fare una precisazione: nel tardo Medioevo molte città erano dotate di una pluralità di organismi deliberanti e i loro archivi ne hanno tramandato spesso in parallelo le diverse serie di carte con i processi verbali delle discussioni: consigli del Podestà, del Capitano del Popolo, degli organismi ecclesiastici ecc.

Oltre a questa pluralità degli uffici e delle serie archivistiche corrispondenti, occorre ricordare una certa complessità che esse assumono, soprattutto man mano che si procede verso l'età moderna.

Per avere un quadro più completo di come era strutturato l'ufficio competente per la stesura dei registri delle delibere consiliari, si può far riferimento ad alcune pubblicazioni in materia, quali quella curata da Ugolino Nicolini nel 1969 riguardo la città di Perugia dal titolo *Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*.

⁴ P. Cammarosano, Italia medievale, p. 165.

Nell'introduzione Nicolini ci offre una descrizione dell'*officium reformationis* del comune umbro⁵, il quale viene regolamentato per la prima volta nel 1279, come attesta lo statuto di quell'anno, anche se tali norme rappresentano una sistemazione tarda ed episodica dell'antica legislazione che il comune aveva elaborato sin dall'inizio del Duecento. Infatti i 4 libri delle *Sommissioni* dimostrano che sin da prima del 1279 il comune già provvedeva alla conservazione in "quaderni" delle pubbliche scritture⁶.

Molto complesso era il compito del notaio, soprattutto in occasione di sedute con un alto numero di partecipanti e quando lo stesso presidente, il Podestà o il Capitano del Popolo, non riuscivano a frenare l'irrequietezza dell'assemblea. Inoltre, poiché nell'arengo si parlava in volgare, in tale lingua andavano tradotti i rapporti diplomatici, le lettere e qualsiasi atto ufficiale; poi, prima dello scioglimento del consiglio, il notaio doveva dare lettura della versione latina, debitamente autenticata.

Per quanto riguarda l'edizione curata da Ugolino Nicolini, delle riformanze del 1262, precisamente del secondo semestre di quell'anno, esse

⁵ U. Nicolini, *Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*, Perugia 1969, p. VII.

⁶ Ivi, p. VII.

costituiscono i pochi resti di un misterioso “naufragio archivistico” della Cancelleria comunale di Perugia. Si hanno a disposizione 4 fascicoli, tutti “quaderni” membranacei inseriti in un volume e in una cartella miscellanea della serie *Consigli e Riformanze* dell’Archivio Storico Comunale di Perugia. Tali “quaderni” mostrano una rigatura a secco tracciata solo per i margini laterali; la scrittura, a piena pagina, fuoriesce di frequente nel margine destro. I quattro fascicoli sono stati redatti da tre mani notarili diverse⁷.

Quanto al contenuto delle riformanze, gli argomenti trattati sono riconducibili a taluni aspetti di vita quotidiana della città di Perugia, senza riferimento ad eventi di un certo rilievo.

Certo bisogna sottolineare che il materiale a disposizione è molto frammentario e dunque tale da non consentire una chiara concatenazione nelle decisioni che si succedono durante il semestre e tanto meno permette di esprimere un giudizio sicuro riguardo le forze operanti all’interno del comune. D’altra parte ciò non compromette l’importanza di queste carte per conoscere aspetti inediti della vita perugina. Per fare qualche esempio, dalle

⁷ Ivi, p. X.

delibere del Consiglio comunale è possibile evincere alcune preoccupazioni di tipo urbanistico in città e come nel contado. Nel caso di Perugia molti provvedimenti riguardavano la manutenzione delle mura, affidata agli abitanti più vicini ad esse. Inoltre acquedotti, fognature e fonti ricorrono spesso nelle discussioni dei Consigli cittadini, perchè considerati come problemi fondamentali, così come il rifornimento di grano⁸.

Un'ulteriore pubblicazione di registri di riformanze comunali, è quella curata da Vincenzo Ansidei nel 1955 e intitolata, *Regestum Reformationum Comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC*. Essa offre molte notizie importanti su tale ufficio e proprio da questo lavoro Vincenzo Ansidei, oltre alle notizie sulla organizzazione dei vari Consigli, ne rintracciò altre riguardanti gli Statuti comunali , i pubblici ufficiali e le loro attribuzioni, le diverse categorie sociali e i loro conflitti, e infine i Collegi delle Arti⁹.

⁸ Ivi, p. XXI.

⁹ V. Ansidei, *Regestum Reformationum Comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC*, Vol. I, Perugia 1935, p. XIII.

Ad esempio in un atto del 7 maggio 1256 il Consiglio del Capitano deliberò che si dessero venti soldi al notaio Paganello¹⁰ il quale aveva scritto lo Statuto del popolo perugino. Altri atti, inoltre, provano che nel 1260 si compilarono nuovi Statuti del comune¹¹.

Quindi anche Vincenzo Ansidei, con la sua pubblicazione, aveva compreso l'importanza delle Riformanze comunali al fine di conoscere aspetti inediti della vita politica e non di Perugia nel XIII secolo.

Un'altra pubblicazione di registri di Riformanze è quella relativa alla città di Orte, in un'edizione curata da Giuseppe Giontella nel 1998. Da questi studi, relativi agli anni 1459-1464, si riesce a capire la prassi attraverso la quale si giungeva alla redazione dei documenti in questione.

Il cancelliere redigeva i verbali delle sedute consiliari nel suo brogliaccio (formato bastardello); successivamente trasferiva tali imbreviature nel registro vero e proprio (copia *in mundum*) da conservare in archivio. Poteva accadere che il cancelliere non riuscisse a perfezionare le sue imbreviature frettolose, le quali allora venivano allegate al registro

¹⁰ Ivi, p. XIII.

¹¹ Ivi, p. XIII, XIV.

ufficiale. Quando, invece, il cancelliere riusciva a riordinare *in mundum* i suoi appunti, poteva tranquillamente gettare il suo bastardello.¹² Nel nostro caso, il cancelliere ortano, nel periodo che va dal novembre 1463 all'agosto 1464, ha ritenuto opportuno conservare il bastardello, allegandolo al registro. Quindi abbiamo una doppia redazione delle Riformanze.

Tra le due redazioni vi sono notevoli divergenze. La copia *in mundum* è più raffinata nella forma: non vengono utilizzate frasi in volgare, cosa, invece presente nel bastardello¹³. Inoltre nel bastardello sono annotati tutti gli interventi dei vari consiglieri, mentre nella copia *in mundum* soltanto le proposte approvate, con la relativa votazione¹⁴.

Talvolta si notano alcune discordanze tra quanto viene deciso e l'attuazione pratica: questo va spiegato con il fatto che il cancelliere trascrive *in mundum* dopo un po' di tempo, perciò una decisione presa può variare fino allo stravolgimento. Ci sono poi altre scritture come i *sindacati* che compaiono solo nella versione *in mundum*. Infine nel bastardello

¹² *Le riformanze del comune di Orte*, vol. II, Orte 1998, p. 7.

¹³ *Ivi*, p. 7.

¹⁴ *Ivi*, p. 8.

vengono riportati lunghi elenchi di nomi che sono esclusi dalla trascrizione ufficiale¹⁵.

¹⁵ Ivi.

Capitolo terzo

Il maestro di grammatica

Nei frammenti di Riformanze riportati in appendice alle pagine 79 e 84 e relativi, rispettivamente, agli anni 1399 e 1401 ci sono diversi riferimenti ad un maestro di grammatica assunto dal comune di San Gemini.

Dalle carte risulta che costui riceveva un regolare stipendio dal comune che ammontava, per l'anno 1399, a quaranta libre di denari cortonensi¹ e, per l'anno 1401 a cinquanta libre di denari cortonensi². Nella carta riguardante l'anno 1401 vengono esaminate in maniera scrupolosa le modalità d'elezione del *magister gramatice*: tutti coloro che votavano a favore dovevano inserire le *palluctas* nella sacca di colore bianco, mentre coloro che esprimevano un parere contrario inserivano le *palluctas* nella sacca di colore rosso. In entrambe le carte viene specificata la durata dell'incarico che, nel caso di San Gemini, era di un anno.

Comunque l'abitudine da parte del comune di San Gemini ad assumere a proprie spese un maestro di grammatica è riscontrabile anche in un altro

¹ ACS; *Riformanze* C. 36, c. 58v.

² ACS; *Riformanze* C. 36, c. 129r.

frammento di Riformanza riportato in appendice alla pagina 86, il quale ci offre un elenco delle spese del comune nell'anno 1398³. Tra le varie voci rintracciamo quella relativa al salario che il maestro di grammatica riceveva, il quale ammontava a venti libre di denari.

Si sa che il passaggio dall'alto al basso Medio Evo aveva visto la crisi dell'antica struttura educativa, nella quale l'istruzione era affidata soprattutto a ecclesiastici formati presso le scuole cattedrali; si era infatti sfaldato quel sistema di scuole ecclesiastiche per le quali la gratuità era un dato caratteristico. A fronte di tale indebolimento i centri urbani, che già avevano ospitato le scuole vescovili, videro il sorgere di nuove istituzioni destinate a rispondere in maniera più adeguata alle nuove esigenze della società.

E' difficile datare con precisione gli sviluppi della nuova scuola cittadina, fra i cui compiti fondamentali c'erano quelli di formare persone in grado di far funzionare gli organismi politici e amministrativi di maggior complessità, che si andavano affermando con lo sviluppo del comune. In

³ ACS; *Riformanze C. 36, c. 17v.*

ogni caso il processo arriva a maturazione in modo evidente nel corso del XIII secolo.

Una delle caratteristiche principali della scuola medioevale è rappresentata dalla mobilità dei maestri, che erano disposti a spostarsi dovunque esistessero delle prospettive d'impiego.

Diventano sempre più numerosi i maestri laici che impartiscono liberamente dei corsi, insegnando solitamente nella loro abitazione dietro il pagamento di una somma concordata, spesso ospitando in una sorta di convitto gli allievi forestieri.

Il settore diviene ragguardevole soprattutto per i suoi risvolti economici: occorre definire non solo il rapporto di dare e avere tra maestro e allievi, ma anche l'eventuale società tra docenti o la prestazione e la spettanza del "ripetitore" che il maestro avesse eventualmente assunto, con l'incombenza di *stare in scolis eius et ripetere scolaribus qui pro tempore fuerint*⁴.

⁴ G. Ortalli, *Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano*, Venezia 1993, p. 17.

E' proprio per questa sua rilevanza economica che la pubblica autorità decide di intervenire in questo settore considerato strategico. Ad una volontà normativa, intesa a regolare dall'alto il funzionamento del settore, si sovrappone un impegno sempre più diretto, che prenderà corpo nell'assunzione in proprio del pagamento del salario del maestro. L'esito più vistoso di questo tipo di intervento sarà un brusco ridimensionamento delle scuole libere o private e la maggiore centralità di quelle pubbliche.

Si deve, però, fare una precisazione: gli sviluppi non sono ovunque omogenei e univoci; infatti l'intervento dei pubblici poteri era comunque finalizzato al rispetto dell'interesse generale. Così, per esempio, in pieno Trecento a Parma si deliberò che fosse consentito a qualsiasi cittadino o forestiero insegnare l'arte grammatica, anche senza relativa abilitazione, e nulla potevano in contrario i voleri delle congregazioni dei maestri⁵. Si riteneva che l'interesse comune fosse garantito al meglio da una larga disponibilità di insegnanti in libera concorrenza tra loro, senza vincoli di carattere corporativo. Gherardo Ortalli nel suo volume *Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano*, ci offre

⁵ G. Ortalli, *Scuole, maestri e istruzione tra Medioevo e Rinascimento*, p. 24.

un ulteriore esempio di come i pubblici poteri intervenissero in materia scolastica. Infatti nella città veneta un intervento diretto di politica scolastica avverrà molto tardi, in pieno Quattrocento. Però il mancato interesse non va confuso con un disinteresse dello Stato veneziano per un settore così strategico, fondamentale per le strutture della società. I segni d'attenzione non mancano: interesse per insegnanti bisognosi, incentivi riconosciuti ai funzionari che frequentassero maestri e scuole; dunque Venezia vigila sul settore, senza assumere, però, ruoli diretti. Un simile atteggiamento si giustifica con l'idea che le necessità collettive fossero garantite anche affidando il settore all'iniziativa dei singoli, senza l'intervento dello Stato.

Questa presa di possesso della scuola da parte del comune, più o meno diretta a seconda delle varie realtà, che trasforma i maestri da liberi professionisti in pubblici funzionari, avviene per gradi. La volontà stessa dei maestri, soprattutto nei piccoli comuni come San Gemini, contribuisce ad accelerare il processo. Infatti in questi casi lo scarso numero degli studenti e la loro insufficiente disponibilità economica rende la vita del maestro non

proprio facile. Egli era quindi molto desideroso di stabilizzare la propria posizione mettendosi alle dipendenze del comune.

Nel momento in cui la scuola si trasforma da privata in pubblica, si hanno diverse soluzioni. Il maestro può ricevere lo stipendio in parte dal comune, in parte dagli allievi; a certi maestri il comune assicura il monopolio dell'istruzione, vietando ad altri la possibilità di insegnare e impedendo ai cittadini di frequentare scuole altrove. Per contro cerca di favorire l'afflusso di scolari forestieri. Il maestro è spesso esentato da prestazioni varie, da tasse e oneri personali cui sono sottoposti gli altri cittadini; molto spesso riceve in dotazione la casa dove abita e dove insegna.

Comunque la vita del maestro non è sempre facile, soprattutto nei piccoli comuni, dove le paghe non sono elevate. Inoltre in questo campo la concorrenza è molto forte, sicchè se il maestro cerca di far valere i propri diritti di fronte al comune insolvente, questi lo può privare dell'incarico e rivolgersi ad altri.

Le ferme, comunque, sono brevi, di un anno o due.

Abbiamo già detto che le lezioni si svolgevano presso l'abitazione del maestro e in questo la scuola comunale ricorda quella del "grammaticus"⁶ dell'antichità, che radunava i discepoli nella sua casa.

Gli scolari sono divisi in classi: Carla Frova nel suo saggio ce ne menziona sei.

Nella prima gli scolari "de carta" o "de tabula", imparano a leggere, nella seconda, i cui allievi sono detti "de quaterno", si impara a leggere e si studiano a memoria i sette salmi penitenziali e l'ufficio di vespro, pur non conoscendo il latino. I ragazzi di queste due classi sono, generalmente, affidati al "ripetitore". Gli allievi della terza classe, i "Donatisti" studiano la grammatica latina e imparano a memoria i Disticha Catonis. In seguito gli scolari sono avviati allo studio della composizione latina e a tal proposito si distinguono i "minores", i "mediocres" e i "maiores".

Questo programma di studi rimane costante per tutte le varie realtà cittadine. Sua caratteristica fondamentale consiste nella grande importanza che riveste lo studio a memoria dei testi e la ripetizione orale.

⁶ C. Frova, *Istruzione e educazione nel medioevo*, Torino 1992, p. 102.

Altra caratteristica che riguarda la scuola medievale, è la mancanza di una struttura burocratica. Infatti l'esistenza di classi non ci deve far pensare ad una struttura come quella prevista per la scuola moderna. Gli studenti, infatti, non passano da una classe all'altra con un regolare esame, ma è il maestro che decide quando uno scolaro può avanzare, cioè quando dimostri di avere assimilato a sufficienza la materia. Inoltre a dimostrazione del fatto che non esisteva una netta distinzione tra le varie classi, precisiamo che gli alunni stanno riuniti tutti insieme in un unico ambiente e che il maestro impartisce una lezione comune a tutti loro.

Gli argomenti di studio non differiscono molto da quelli dell'età precomunale, fatta eccezione per alcuni elementi di arte notarile. I testi sono quelli ereditati dalla tradizione precedente. I metodi sono gli stessi: lettura, commento del maestro, studio a memoria, ripetizione.

Però anche se la scuola comunale ha diversi punti di contatto con le esperienze precedenti, presenta alcuni elementi di diversità, determinati dalle esigenze per le quali essa nasce e per la funzione che essa ha all'interno della vita cittadina. Diversa è, quindi, la sua posizione giuridica e

i valori educativi che essa è incaricata di trasmettere. Infine per poter capire in maniera soddisfacente che cosa significasse la scuola nella società comunale, bisognerebbe conoscere il numero dei maestri e degli alunni. Rispondere a questa domanda è molto difficile. Per quanto riguarda i maestri sappiamo che talvolta erano laici, talvolta chierici o religiosi; talvolta possedevano l'abilitazione ad insegnare, altre volte erano sprovvisti di un titolo .

Per ciò che si riferisce agli alunni, possediamo qualche dato numerico isolato che non ci consente di tracciare un'analisi sistematica. Comunque possiamo dire che la scuola comunale non era una scuola per tutti, ma dal punto di vista della diffusione dell'istruzione rappresenta un progresso. Ed infatti, da questo momento in poi, le scuole si moltiplicano, è più facile frequentarle e accolgono ragazzi appartenenti a classi sociali nuove.

Il gioco dei dadi

Nel frammento di Riformanza riportato in appendice alla pagina 95 e relativo all'anno 1398 viene fatta menzione di alcune pene comminate a coloro che praticavano il gioco dei dadi¹ che nella città di San Gemini era considerato proibito.

In particolare erano previste delle pene pecuniarie nei confronti di chi giocava *ad tassillos*², che consistevano nel pagamento di quaranta monete d'oro di denaro cortonese . Erano costretti al pagamento di una multa di quattro libbre di denaro cortonese anche coloro che favoreggiavano in qualche modo tali giochi. Era previsto, inoltre, anche l'obbligo di restituire la somma persa durante il gioco. Tali provvedimenti, poi, venivano inseriti sotto la rubrica "*De pena ludentium ad taxillos*"³ e potevano essere sospesi e derogati, e in tal modo i giocatori non erano costretti a pagare la loro pena fin quando non fosse stata restituita la somma vinta al gioco.

¹ ACS; *Riformanze* C. 36, c. 24v.

² ACS; *Riformanze* C. 36, c. 24v.

³ ACS; *Riformanze* C. 36, c. 25r.

In generale i giochi d'azzardo nel Medio Evo coinvolgevano tutti gli strati della popolazione, quali pratiche di svago di intensa socialità e senza distinzione di classe. Infatti numerose notizie ricavate da atti giudiziari quattrocenteschi ci consentono di documentare con ricchezza di informazioni e di particolari l'uso diffuso da parte di individui di diversa condizione di giocare insieme e negli stessi luoghi ai dadi⁴.

Da quanto si deduce dalle fonti del tempo, la *zara*⁵ era il gioco principe, praticato nelle taverne e presso le corti, passatempo di fortuna con un ruolo che cominciò a ridursi soltanto quando ai dadi si vennero affiancando le carte, dagli anni Sessanta del XIV secolo.

Ludovico Zdekauer nel suo volume *“Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano”* cerca di analizzare gli elementi di continuità e di divergenza tra il mondo romano e i secoli XIII- XIV in merito alle disposizioni sui beni vinti al gioco: quanto alla facoltà del vincitore di pretendere la somma non ancora sborsata, o quanto alla contestuale facoltà del perdente di chiedere la

⁴ A. Zorzi, *Battaglie e giochi d'azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia nell'Italia dei Comuni*, Roma 1993, p. 87.

⁵ G. Ortalli, *Fra interdizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi di Ludovico Zdekauer*, in *Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano*, Firenze 1993, p. 7.

restituzione della perdita; con la prima ipotesi negata dal diritto romano e consentita da quello dei Comuni, e con la seconda ammessa dal diritto romano ma esclusa in periodo comunale, sembrerebbe emergere l'immagine di una civiltà comunale disposta a riconoscere vigore agli impegni di gioco, concedendo spazi di tolleranza al gioco d'azzardo. A testimonianza di quanto affermato, nel periodo comunale, avviene l'elaborazione della distinzione tra gioco di fortuna e gioco d'ingegno o d'industria, distinzione risultata fondamentale nell'individuazione della ludicità proibita⁶. Il gioco di fortuna era destinato alla sfera dell'illecito. Per fare un esempio il gioco dei dadi era considerato un gioco di fortuna e quindi era bandito, mentre il gioco degli scacchi veniva considerato un gioco d'ingegno per cui era lecito e godente di stima.

Tutto ciò, però, non è in sintonia con quanto detto precedentemente riguardo alla tolleranza delle istituzioni comunali nei confronti dei giochi d'azzardo. La tolleranza esiste ed è attestata dal ruolo fondamentale che veniva assegnato ai barattieri, quei giocatori abituali riconoscibili dai modi

⁶ G. Ortalli, *Fra interdizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi di Ludovico Zdekauer*, p. 8.

di vivere al limite del lecito, disposti a giocarsi tutto, infami di fatto e di diritto e al tempo stesso necessari per lo svolgimento di funzioni che la città condanna ma non estirpa, relegandole nella sfera del marginale tollerato, che è meglio tenere sotto controllo piuttosto che far sparire in una pericolosa clandestinità.

In un primo momento la nuova categoria dei barattieri si organizza liberamente, senza nessun tipo di interferenze esterne, secondo delle forme paracorporative⁷. Nel corso del Duecento si assiste ad un intervento delle autorità comunali che prendono sotto il loro controllo la baratteria, finendo addirittura per darle un nuovo slancio in un momento in cui essa mostrava segni di crisi. Quindi, invece di impegnarsi in una lotta contro l'azzardo, i comuni decisero di intervenire orientando quel settore ambiguo della ludicità.

Il gioco veniva costretto in luoghi stabiliti, pubblici e all'aperto, in modo da essere meglio controllato; venivano assegnate ai barattieri alcune funzioni di interesse pubblico: spie, boia , tutte funzioni che ne ribadivano la

⁷ G. Ortalli, *Fra interdizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi di Ludovico Zdekauer*, p. 9.

loro marginalità; si “ridusse a gabella” la baratteria, ricavandone denaro per le casse del comune. Quindi l’antica baratteria del primo Duecento cede il passo alla baratteria moderna, condotta ed appaltata direttamente dal comune; nel Trecento, infatti, si ha l’affermazione della bisca ufficiale, che stava anche a dimostrare il trionfo dell’onnipotenza dello Stato.

Questa fase si conclude nel XV secolo, quando una nuova morale ostile ai giochi di fortuna determina la fine del tempo dei barattieri. Tale atteggiamento ostile nasce come conseguenza dell’apostolato religioso svolto dai predicatori all’interno delle comunità. In alcune circostanze i predicatori sollecitavano le autorità laiche a legiferare; in altri casi ne erano non solo gli ispiratori ma addirittura gli estensori. Per fare un esempio possiamo ricordare gli *Statuta Bernardiniana* di Perugia del 1425, ma anche quelli della città di Siena sempre risalenti al 1425 e quelli di Todi del 1426. Per dare una spiegazione a tale fenomeno dobbiamo riferirci all’incisività delle predicazioni nel ‘400, soprattutto laddove si parlava di rigenerazione spirituale, di moralizzazione dei costumi e di punizione dei vizi⁸. Proprio

⁸ A. Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l’azione dei predicatori fra Tre e Quattrocento*, in *Gioco e giustizia nell’Italia di Comune*, Roma 1993, p. 166.

per questo nel repertorio degli oratori quattrocenteschi non manca quasi mai una predica contro il gioco.

Secondo Gherardo Ortalli, il quale ha curato l'introduzione al volume dello Zdekauer, lo sviluppo di questa politica volta al controllo del gioco d'azzardo piuttosto che alla lotta, ha raggiunto, però, piena maturazione soltanto in alcuni centri. Ciò vuol dire che il passaggio da baratteria libera a baratteria organizzata fino ad arrivare all'ingerenza del comune e monopolio del gioco non può essere considerato un percorso sempre uniforme per tutte le diverse realtà. Infatti l'analisi della normativa comunale in materia di gioco segnala numerosi casi in cui non si propose mai alcun addolcimento nell'interdizione dell'azzardo e nessun tipo di coinvolgimento diretto, mantenendo una certa durezza nei confronti dei dadi e dei giocatori, così come succede nel piccolo borgo di San Gemini.

Comunque questa precisazione non incrina quanto detto sopra riguardo la sostanziale disponibilità al compromesso, quando non addirittura la calcolata tolleranza dell'azzardo da parte delle autorità comunali.

Abbiamo già ricordato come il gioco dei dadi coinvolgesse tutta la società, senza l'esclusione di nessuna classe, e sembra che durante questi momenti di svago le disparità sociali venissero meno. A tal proposito Andrea Zorzi nel suo saggio *“Battagliole e gioco d'azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione”*, ci dà notizia riguardo ad una partita al gioco della zara disputata nel 1433 a Firenze tra persone nobili, popolani e semplici artigiani⁹. Sono frequenti anche le partite tra persone appartenenti allo stesso ceto sociale. In particolare i patrizi erano soliti giocare sotto delle logge appositamente costruite a ridosso dei loro palazzi e ciò costituiva un centro di attrazione per tutto il vicinato. Oltre alle logge patrizie, che restavano i luoghi preferiti per lo svolgimento delle attività ludiche, tali pratiche erano diffuse anche in altre zone della città. Ad esempio, per Firenze, sempre secondo lo studio di Andrea Zorzi, altri luoghi dove si svolgevano i giochi d'azzardo erano Ponte Vecchio, Piazza della Madonna, Piazza di San Felice in piazza e tanti altri¹⁰. A Venezia, come ci dice Elisabeth Crouzet Pavan nel suo saggio *“Quando*

⁹ A. Zorzi, *Battagliole e gioco d'azzardo a Firenze nel Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, p. 88.

¹⁰ Ivi, p. 90, 91.

la città si diverte. Giochi e ideologia urbana: Venezia negli ultimi secoli del Medioevo”, vi era, al centro dello spazio cittadino, un’*enclave* riservata ai giocatori, molto affollata, soprattutto nelle ore vespertine¹¹. Gherardo Ortalli, invece nel suo studio “*Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare(Lio Maggiore nel secolo XIV)*” afferma che il gioco in questa piccola realtà era presente e trovava nella taverna il suo ambiente preferito¹².

In questa apparente dispersione spaziale si può scorgere, però, una precisa logica. Infatti l’uso di giocare all’aperto e in luoghi ben identificabili, favoriva la possibilità di reclutare nuovi ed occasionali compagni di gioco, possibilità negata se tali attività si fossero svolte in case private; ma era anche favorita dai vari permessi concessi dalle autorità comunali. Addirittura nella città di Venezia era proibito giocare all’interno

¹¹ E. Crouzet Pavan, *Quando la città si diverte. Giochi e ideologia urbana: Venezia negli ultimi secoli del Medioevo*, in *Gioco e giustizia nell’Italia dei Comuni*, Roma 1993, p. 37.

¹² G. Ortalli, *Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare(Lio Maggiore nel secolo XIV)*, in *Gioco e giustizia nell’Italia di Comune*, Roma 1993, p. 65.

di abitazioni, in modo da reprimere così eventuali riunioni politicamente cospirative¹³.

Comunque tutte queste disposizioni erano dettate, oltre che da delle esigenze di regolamentazione, anche da un bisogno di decoro urbano, avvertito non soltanto dalle autorità ma da tutta la società, come è testimoniato dalle motivazioni ad alcune denunce portate ai Conservatori delle leggi di Firenze per sollecitarli ad intervenire contro le pratiche ludiche, le quali comportavano la pronuncia di molte bestemmie¹⁴. Quindi anche il gioco d'azzardo era fortemente penalizzato da quella visione cristiana, di cui la vita dell'uomo medievale era intrisa. Numerose erano, ad esempio, nelle sacre rappresentazioni del '400, le scene incentrate sulla buona e cattiva moralità che derivava dal giocare o meno ai dadi.

Forme di disciplinamento vennero improntate anche dalle confraternite e corporazioni. Ad esempio davanti al tribunale vescovile passarono casi di

¹³ A. Zorzi, *Battaglie e gioco d'azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, p. 92.

¹⁴ *Ivi*, p. 93.

chierici che si giocavano persino la veste talare o che bestemmiavano durante le fasi avverse del gioco¹⁵.

Quindi possiamo vedere come l'ordine e il decoro pubblico e la lotta contro eventuali devianze, come ad esempio la blasfemia¹⁶, erano le due principali preoccupazioni che attiravano processi di disciplinamento e controllo sociale. Il gioco d'azzardo, in particolare, fu fatto oggetto di un controllo capillare attraverso un'attività di denuncia segreta e di un suo riconoscimento virtuale attraverso la tassazione quale costume vietato, ma inestirpabile.

¹⁵ Ivi, p. 87.

¹⁶ Ivi, p. 98.

Gli ospedali nel Medio Evo

Nel frammento di Riformanza riportato in appendice alla pagina 91 e relativo all'anno 1403, c'è un riferimento ad alcuni provvedimenti presi dal comune di San Gemini riguardo alla manutenzione dell'ospedale¹.

L'ospedale medievale non deve essere inteso nel senso attuale del termine, ovvero quale ricovero per persone malate, ma come un posto in cui venivano ospitati pellegrini e viandanti in genere.

Le città medievali erano ricche di luoghi quali le taverne, gli alberghi, i bagni pubblici, i postriboli, che erano molto frequentati anche se caratterizzati da una pessima reputazione ed una scarsa igiene². Mentre le taverne erano al servizio prevalentemente dei cittadini, gli alberghi erano destinati ovviamente ai forestieri ed erano luoghi rumorosi e malfamati, frequentati da ogni sorta di individui non sempre raccomandabili, dove la sporcizia era all'ordine del giorno e la rissa molto facile.

¹ ACS, *Riformanze*, C. 36, cc. 214rv, 215r.

² A. I. Pini, *Città, comune e corporazioni nel Medioevo italiano*, p. 33.

Riferendoci all'attività dell'ospitalità, inoltre, non possiamo fare a meno di citare la figura del mercante quale polo catalizzatore dello sviluppo alberghiero³. Allora può risultare utile, a tal proposito, la lettura degli statuti dell'arte della mercanzia, oltre che di quelli propri dei tavernieri ed albergatori, per stabilire certe consuetudini legate alla tenuta dell' *hospitium*.

Gli *hospitia o xenodochia*⁴, situati lungo le principali arterie di traffico e all'interno della città, vengono istituiti nell'alto medioevo da chiese e monasteri con l'intento di dare ospitalità a pellegrini. Però, l'incremento dei traffici commerciali e il conseguente affiancarsi di nuove classi di viaggiatori, oltre a quella tipica dei pellegrini, resero insufficiente il sistema degli *hospitia*, facendo sì che a poco a poco la funzione dell'ospitalità si laicizzasse creando delle strutture non più caritative ma con personale di mestiere che, dietro un compenso, offriva alloggio e vitto al viaggiatore. Il ricovero dei viandanti, quindi, vede molto presto l'affermarsi di una prassi commerciale codificata dagli Statuti, che fa degli alberghi anche dei punti di vendita delle merci.

³ P. Monacchia, *Hospitia e hospitatores. Alberghi ed albergatori a Perugia tra Tre e Cinquecento*, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", LXXXIV(1987), p. 223.

⁴ A. I. Pini, *Città, comune e corporazioni nel Medioevo italiano*, p. 33.

Queste attività erano fortemente controllate dall'autorità pubblica, perché, ad esempio, l'ospitare tanti viaggiatori poteva essere un incentivo alla prostituzione, in quanto si poteva decidere di tenere un bordello a disposizione dei clienti, per cui gli Statuti si affrettano a vietarne qualsiasi permesso così come, per motivi di ordine pubblico, era proibito il gioco dei dadi. Tra i tanti obblighi a cui era sottoposto l'albergatore vi era anche quello di denunciare entro ventiquattro ore dall'accaduto ogni reato commesso all'interno dei locali dove la promiscuità e il vino potevano far scoppiare risse e incidenti vari. Per evitare tutto ciò, addirittura, l'oste non può mescere vino dopo la prima ora di notte e deve chiudere la porta della taverna dopo la terza ora accettando di far entrare soltanto forestieri che vogliono alloggiare nell'albergo⁵.

Se volessimo sapere come fisicamente erano tali luoghi d'ospitalità, Paola Monacchia nel suo saggio "*Hospitia et Hospitatores. Alberghi ed albergatori a Perugia tra Tre e Cinquecento*", ce ne offre una descrizione, riferendosi all'Ospedale di Santa Maria della Misericordia, di cui esiste un inventario riferibile alla seconda metà del XVI secolo.

⁵ P. Monacchia, *Hospitia et Hospitatores. Alberghi ed albergatori a Perugia tra Tre e Cinquecento*, p. 225.

Le camere a disposizione de clienti non erano più di sette, di cui una sistemata sopra la stalla, una sopra la cucina, una esternamente, e le altre quattro variamente dislocate. Tutte sono fornite di sacconi e pagliericci, con lenzuola e coperte, ed una soltanto, forse la migliore, è munita anche del mobile da letto, due materassi, piumini, lenzuola e coperte. Le stanze non forniscono più di tre posti per evitare un'eccessiva promiscuità. L'ospedale ha un ulteriore locale, detto della stufa, il quale è probabilmente adibito a stanza da bagno per la clientela. Per i viaggiatori giunti a cavallo, c'è la possibilità di utilizzare delle coperte per coprire gli animali. Nell'inventario, l'ultima parte è dedicata alla descrizione dell'arredo della taverna dove i clienti potevano bere e mangiare. La stanza è arredata con tavole e sedie, ci sono degli spiedi, dei treppiedi, palette, molle, caldaie, candelieri, lucerne eccetera⁶.

Da questa elencazione possiamo notare come l'*hospitium* di Santa Maria della Misericordia non è un albergo molto grande, sebbene non troppo piccolo, con molte comodità.

⁶ Ivi p. 239, 240.

Per quanto riguarda l'ubicazione degli ospedali, essi, come si è ricordato sopra, erano dislocati sulle vie maggiormente battute, e per quanto riguarda la città di Perugia tale via era quella che collegava Porta San Pietro alla Piazza grande.

Sulla provenienza degli albergatori si può constatare che da un'iniziale concentrazione indigena, si passa a forestieri o addirittura a stranieri. Sempre tornando al caso di Perugia possiamo notare la preponderanza di albergatori toscani, seguiti da tedeschi.

Infine volendo dare una connotazione sociale ai frequentatori degli *hospitia* medievali, dobbiamo dire che molto spesso personaggi illustri preferivano alloggiare in case di privati piuttosto che negli alberghi, i quali non godevano di una buona reputazione. Comunque facendo sempre riferimento al saggio della Monacchia e alla città di Perugia, i numerosi esempi di ospiti illustri, di nobili, di diplomatici che hanno preso alloggio in albergo, dimostrano che esistevano diverse categorie d'ospitalità. Gli alberghi migliori dove poteva alloggiare una personalità di riguardo erano

tutti raggruppati al centro della città, dove minore era il rischio di risse, giochi proibiti e la promiscuità dei giacigli era molto rara⁷.

⁷ Ivi, p. 242.

Le spese del comune

In un frammento di Riformanza riportato in appendice alla pagina 86 e relativo all'anno 1398, per la precisione al giorno 3 novembre, è contenuto un elenco di varie spese sostenute dal comune di San Gemini.

Si sono già fatti dei riferimenti a questa carta, parlando del salario che riceveva il maestro di grammatica, però le spese erano molteplici ed ora ci si appresta ad esaminarle più da vicino.

Occorre fare una precisazione: osservando il documento ci si accorge che esso è strutturato come una vera e propria tabella di spese, in cui a margine sono annotate le cifre di denaro che il comune doveva sborsare.

Tra le tante voci si può notare quella relativa ai lavori di manutenzione della campana del comune; essa, infatti, costituiva un elemento molto importante per l'intera comunità, in quanto scandiva le ore della giornata regolando tutte le attività del borgo. La cifra ammontava a quattro fiorini.

Sono registrate anche le spese relative al pagamento del salario dei due bails del comune, Menico e Graziolo, salario pari a ventuno libre di denaro.

Nelle voci successive viene citato più volte Marino Tomacelli, castellano alla Rocca di Spoleto e fratello di quel Giannello che più volte aveva cercato di annientare le autonomie di cui godeva il comune. Proprio mentre quest'ultimo, fratello del papa Bonifacio IX, conte di Sora, capitano generale delle genti della Chiesa, nonché rettore del Ducato di Spoleto, nel 1401 si apprestava a dichiarare guerra alla città di Perugia, la quale a partire dall'anno precedente aveva dichiarato la propria devozione al duca di Milano, il castellano Marino Tomacelli, nominato vicerettore e poi rettore, venne incaricato di recuperare i luoghi del Ducato persi¹. Tutta la comunità di Spoleto dimostrò una grande fiducia ed un gran rispetto nei confronti del Tomacelli, com'è dimostrato dal grande turbamento con il quale accolsero la notizia della sua morte, il 15 febbraio 1416². Tale devozione degli Spoletini è testimoniata anche dal fatto che per molto tempo dopo la sua morte non venne concessa la possibilità di congiungere in una sola persona la "castellania" e il rettorato del Ducato³. Tornando al caso della nostra

¹ A. Sansi, *Storia del comune di Spoleto*, Parte I, Foligno 1879, p. 275.

² Ivi, p. 288.

³ Ivi, p. 290; Dopo la scomparsa di Marino Tomacelli, soltanto nel 1433 con Pirro Tomacelli si avrà nuovamente la riunione dei due titoli di castellano e di rettore del ducato in un'unica persona.

cittadina, essendo essa sottoposta al dominio della potente Spoleto, i rapporti con Marino Tomacelli erano molto frequenti, come è possibile dedurre dal nostro documento. Ad esempio è annotato un rimborso di dieci libre e dieci solidi da versare ad un tale *Benardus*⁴ per aver ospitato nella sua casa il suddetto Marino e i priori del comune di Spoleto.

⁴ ACS, *Riformanze* C. 36, c. 17v.

Appendice

Il manoscritto

Il registro è conservato presso l'Archivio Storico Comunale di San Gemini, è contrassegnato dal numero di inventario C. 36, è cartaceo e si compone adesso di 221 carte su di un numero originario totale di 235 rispetto al quale le prime 14 sono andate perdute; la numerazione va dalla carta 14 alla carta 235. Le dimensioni delle carte del registro sono di mm 230 x 300.

Il registro ha una coperta in cuoio dipinto che sulla costa porta di altra mano la collocazione "A I RIFOR. 1398 usque al 1403".

Si tratta del testo più antico del fondo archivistico del comune di San Gemini e contiene le deliberazioni del Consiglio, le elezioni dei Priori, del Podestà e dei Consiglieri avvenute negli anni 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403.

Lo stato di conservazione del registro è nel complesso buono, se si esclude la perdita delle prime quattordici carte. Le pagine presentano un colore bianco giallastro e i margini sono irregolari.

La scrittura, di una sola mano, è una cancelleresca dal ductus molto corsivo, con molti legamenti e abbreviazioni.

Il testo è a piena pagina, le righe sono in genere 38 per pagina e si osservano molte annotazioni marginali di mani diverse anche posteriori, accompagnate da “manunculae”¹

¹ ACS; *Riformanze* C. 36, c. 214r.

San Gemini, Archivio Storico Comunale, *Riformanze* C. 36 (aa. 1398-1403), c. 127v – 129, 1401 aprile 7.

Dominus Angelus Andree, unus ex consiliariis in dicto consilio existentibus, surgens et accedens ad arengheriam dicti comunis, ubi arengari et consuli solitum est, consulendo et arengando dixit et consuluit super prima proposita et contentis in ea. Quod cum gramatica sit orrigo et fundamentum omnium aliarum scientiarum et sine ipsa nulla liberalis scientia haberi potest, quod ex auctoritate et balia presentis dicti consilij generalis eligatur et conducatur unus magister gramatice, qui in hac terra doceat et legat gramaticam quibuscumque adisscere volentibus cum de hoc sit speciale statutum in volumine statutorum dicte Terre. Et quod electio et conductio dicti magistri plene ex auctoritate dicti consilii generalis remaneat et sit in potestate, arbitrio et voluntate presentium dominorum priorum, qui ipsum magistrum eligant¹ et conducant secundum formam dicti statuti

¹ el- *corretto da* (con) d

et quicquid per eos in predictis actum fuerit, valeat sitque ratum et inviolabiliter observetur ac et si factum foret per totum dicte terre consilium generale, sine aliqua conditione, impedimento vel exceptione /

(128r) In reformatione et summa cuiusquidem consilii generalis, facto et misso sollempni et diligenti partito ad buxolos et palluctas per dictum dominum potestatem, de voluntate et consensu dictorum dominorum priorum, et primo super dictum et consilium dicti domini Angeli datum et redditum super prima proposita, ut supra patet, hoc modo videlicet : quod quicumque vult et sibi placet dictum et consilium dicti domini Angeli super dicta prima proposita datum et redditum, dicto et consilio dicti domini Angeli per me cancellarium infrascriptum inter dictos consiliarios lecto et vulgaricato, ut moris est, sit una pars que mictat eius palluctas in bussula alba del sic, quicumque vero contrarium voluerit sit altera pars, que mictat et reddat eius palluctas in buxula rubea de non in contrarium predictorum. Datis igitur et recollectis palluctis per Gratiolum publicum bajulum dicti comunis et per me cancellarium in dicto consilio numeratis, ut moris est, placuit denique dictum et consilium dicti domini Angeli super dicta

proposita vigintiquinque consiliarjis in dicto consilio existentibus eorum
palluctas mictentibus in buxola alba del sic, octo vero consiliarjis in eodem
consilio existentibus consilium dicti domini Angeli super dicta proposita /

(128v) non placuit, ymmo displicuit, eorum palluctas in buxola rubea
mictentibus in contrarium predictorum.

Die XI mensis aprilis

De mandato dictorum dominorum priorum, volentium exequi eorum
remissionem eis factam in dicto consilio generali secundum formam statuti²
loquentis de magistro gramatice habendo in dicta Terra, facta fuit electio
dicti magistri per me cancellarium infrascriptum in hunc modum videlicet,
et destinata et missa pro parte dictorum dominorum priorum et dicti comunis
eidem magistro, prout et sicut inferius continetur.

Sapiens et circumspecte vir, amice noster karissime, salutem et
animum ad grata paratum. Cum pridie in nostro generali consilio, secundum
nostrorum seriem statutorum, de electione magistri gramatice tractaretur, qui
in Terra nostra Sanctigemini facies continuum incolatum, gramaticam et
bonos mores doceret iuvenes dicte Terre, sane de vestra laudabili fama,

² *ms.* statuti.

scientia et virtute confisi sperantesque, ut sicut comuni testimonio auribus nostris insonuit vos gramaticam perfecte conoscere,

(129r) ita illam in dicta nostra terra, quoscumque audire volentes, congrue docebitis et legetis. Vos igitur et personam vestram, ut idoneum et benemeritum, in nostrum nostrique comunis preceptorem et gramaticalium profexorem tenore presentium elegimus, vocamus et deputamus, pro uno anno proxime futuro, incipiendo die .xi. mensis aprilis millesimo .cccc. primo et ut sequitur finiendo, cum salario quinquaginta librarum denariorum cortonensium, tibi per camerarios nostri comunis, qui pro tempore fuerint, integraliter persolvendarum. Quod quidem solarium imponetur semper in dativa cum salario potestatis dicte terre pro rata temporis prout tangit³. Et exacta illa parte dicti tuy salarij, que in dicta dativa imponetur, tibi per camerarium dicti comunis qui pro tempore fuerit integre persolvetur. Quapropter amicitiam vestram stricte rogamus, quatenus parvitate salarij non inspecta set eligentium affectione pensata dingnemini⁴ dictam electionem grato animo acceptare et de acceptance vel renuptiatione que

³ *ms.* tagnit.

⁴ *ms.* dingemini.

absit, nos infrascriptam secundum diem post presentationem presentium vobis factam velitis vestris licteris reddere previsatos; alias dicta electio evanescat, nullumque ius inde contra dictum comune et homines tibi quomodolibet acquiratur.

Datum in cancellaria dicti comunis, millesimo . III . primo indictione . VIII . et die . XI . mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatij, divina providentia pape noni.

Priores, consilium et comune terre Sanctigemini.

San Gemini, Archivio Storico Comunale, *Riformanze* C. 36 (aa. 1398-1403), c. 58v, 1399 ottobre 12.

Lictera electionis magistri gramatice

Vir provide et circumspecte, amice noster karissime, salutem et animum ad grata paratum. Cum hoc mane, in nostro consilio iuxta nostrorum statutorum seriem de electione magistri gramatice tractaretur, remissum fuit plenarie per Consilium generale nobis licentiam prioribus quod potestatem et arbitrium haberemus plenimum, tanquam totum consilium antedictum, vocandi, nominandi et eligendi ad quemcumque nobis placitum magistrum et gramatice preceptorem. Nos igitur (cum experientia prestat fidem) de tua scientia et discretione confisi, vos et personam vestram floribus scientie redimitam, tenore presentium, ex auctoritate nobis concessa, in nostrum et nostri comunis magistrum et preceptorem gramatice antedictum una voce et voluntate conformi pariter elegimus, vocamus et nominamus pro uno anno proxime futuro, incipiendo eo die quo in Terra nostra vestram ceperitis docere doctrinam et ut sequitur

feliciter finiendo, cum salario . LX . librarum denariorum cortonensium vobis a nostris camerariis more hactenus consueto integraliter solvendarum. Quare vestram discretionem et amicitiam caram nobis¹ deprecamur, ut paucitate salarij non inspecta sed eligentium potius affectione pensata dictum magistratus officium placeat grato animo acceptare . De cuius acceptatione vel renuntiatione que absit, nos per presentem latorem dingnemini² facere previsatos. Itas autem licteras scribi fecimus, nostri sigilli munimine robaratas, quas si acceptabitis, retinere poteritis, sin autem presenti nuntio restituere placeat integra set inlesas. In Sancto Gemino, millesimo . III . LXXXXVIII , indictione . VII . et die XII octubris.

Priores, Consilium et Comune Terre Sancti Gemini.

¹ Segue una parola non comprensibile, ma il senso dovrebbe essere *interrumpi*.

² *ms.* dingemini .

San Gemini, Archivio Storico Comunale, *Riformanze* C. 36 (aa. 1398-1403) c. 17v, 18 rv, 1398 novembre 3.

Die . III . novembris

Convocato et congregato et cohadunato publico et generali Consilio comunis et hominum Terre Sancti Gemini et dominorum Priorum de mandato domini Ludovici potestatis supradicti de voluntate auctoritate arbitrio et balya dictorum dominorum priorum ad sonum vocemque preconis in palatio comunismore solito. In quo quidem consilio dictus dominus potestas de consensu presentia et voluntate dictorum dominorum priorum proposuit et proponendo dixit quid videtur et placet presenti consilio providere, deliberare et reformare super infrascriptis propositis dependentibus et emergentibus ab eisdem.

Et primo: cum fuerit deliberatum per presentem consilium quod imponeretur dativa pro restitutione prestantie centum florenorum, que dativa considerata paupertate comunis¹ hominum et personarum huius

¹ Segue *depennato* comunis.

comunitatis, et alia dativa officialium que deferri non protest, possunt inconvenientiam et scandalum provocare, et immo proponitur vestre discretioni quid videtur et placet super hoc providere, deliberare, reformare et hordinare et secundum voluntatem deliberationem presentis consilij ita per dictos dominos priores mandabitur executionj.

Item secunda proposita est super actatione campane comunis que stat sub magno periculo cecidendi ut si presenti consilio videtur et placet taliter actetur quod non possit afferre comuni dampnum vel preiudicium quovis modo.

Item tertia proposita est dativa officialium dicti comunis in qua si videtur et placet presenti consilio imponende veniunt infrascripte expense facte per presentes dominos priores iam duobus mensibus retroactis videlicet sectembe et octobre.

In primis pro secunda terçaria presentis domini potestatis centum sexaginta libre denariorum	.LX. libras denariorum
Item pro prima et secunda terçarijs presentis cancellarij	.LXXIII. libras solidos denariorum

Item pro prima terçaria magistri gramatice	.XX. libras denariorum
Item pro salario Grazioli et Menici bailytorum dicti comnis	.XXI. libre denariorum
Item pro prestantia facta comuni per Iohanne Somarutii pro residuo et complemento solutionis centum florenorum de tassa vel talia imposta in parlamento huic comuni decem florenos auri	.X. florenos
Item prestitit dicto comuni ser Andreas Bartholomelli dicta occaxione unum florenum auri	.I. florenum
Item prestitit dicto comuni dominus Nicolaus Ciubini pro spelta donata per dictum comune domino Marino Tomacello castellano etcetera et priori urbis quindicem libras denariorum	.XV. libre denariorum
Item dictus Bernardus asseruit se solvesse pro expensis factis in servitium comunis pro honore facto per dictum comune domino Marino et prioses urbis quando ospitati fuerunt in domo sua	libras .X. solidos .X.

Item pro salario mey cancellarij quando dicti priores miserunt me Narneam ad castellanum et ad dominum episcopum narniensem pro duobus diebus, pro me et equo	.VIII. florenos
Item pro uno barili vini quod dedit Iohanes aurifex mandato dominorum priorum tunc residentium pro famulis custodientibus nundinas.	.V. libras, .V. denarios /
(c. 18v) Item pro actatione campane comunis quatuor florenos	
Item pro uno barili vini Mathioli Monelli ammisso in servitium comunis	bolonesos .XIII.
Item pro scriptura statutelle comunis cum certis alijs capitulis statuti pertinentibus ad officium cancellarie	.VIII. florenos
Item pro vino vendito comuni per ser Paulum Picciani donato per dominos priores domino Marino et priori urbis	libras .X.
Item pro salario Macthioli Somarutii ambaxiatori	.I. florenum

misso Tudertum in servitium comuni videlicet ad parlamentum ibidem celebrato per dictum Iannellum, unum florenum	
--	--

San Gemini, Archivio Storico Comunale, *Riformanze* C. 36 (aa. 1398-1403) cc. 214rv, 215r , 1403 ottobre 1°.

Convocato congregato et cohadunato publico et generali consilio comunis dominorum priorum et hominum Terre Sancti Gemini, ex deliberatione et voluntate dictorum dominorum priorum obtento et deliberato inter dictos dominos priores ac etiam bandito secundum formam statutorum dicti comunis de mandato nobilis et prudentis viri ser Ciccarelli de Gualdo honorabilis potestatis dicte Terre ad sonum campane vocemque preconis in palatio comunis dicte Terre, ut moris est. In quo quidem consilio dictus dominus potestas cum consensu presentia et voluntate dictorum dominorum priorum proposuit et proponendo dixit quid videtur et placet dicto consilio providere, deliberare, ordenare et reformare super infrascriptis propositis videlicet:

Unde et quomodo veniat pecunia in comune pro secunda terciaria pro stipendio Mostarde etcetera de subsidio .III. librorum florenorum etcetera ac etiam pro palio et cereo donando ecclesie Sancti Gemini etcetera

Secundo quis modus et ordo videtur dandus circa reparatione hospitalis
comunis etcetera

Tertio super nova electione potestarie et cancellariatus officii dicte
Terre etcetera

Super quibus omnibus et singularis etcetera

Iohannes Cecchini unus de consiliarijs in dicto consilio existentibus
surgens et accedens ad solitam arengheriam dicti comunis consulendo et
arenando dixit et consuluit super prima proposita et contentis in ea quod
dicta secunda terçaria in dicta proposita contenta dicti subsidij pro stipendio
dicti Mostarde etcetera, inponatur et assertetur eo modo quo inposita fuit
prima vice videlicet per ignem centinarium capita et bestias. Et hoc
exquendo remaneat et sit plene in dispositione et voluntate presentium
dominorum Priorum dicte Terre cum sapientibus vel sine hac conditione
propter capite tam tenigene quam forenses equaliter solvere teneantur. Et

quicquid per dictos dominos priores actum factum agestum sint in predictis plenam obtineat roboris firmitatem ac si factum foret per totum generale consilium dicte Terre etcetera.

Item dixit et consuluit super secunda proposita de reparatione hospitalis comunis dicte Terre quod ordo et modus dandus circa dictam reparationem et omne aliud fiendum pro utilitate dicti hospitalis sit et remaneat in potestate arbitrio et voluntate dictorum dominorum Priorum, cum sapientibus vocandis vel sine, et quicquid per eos in predictis factum fuerit auctoritate presentis consilij validum et firmum sit ac si factum foret per totum generale consilium dicte Terre etcetera.

(215r) Item facto et misso hoc partito per dictum dominum Potestatem de voluntate dictorum dominorum priorum super dicto et consilio dato et reddito per dominum Iohannem videlicet super secunda proposita de reparatione hospitalis videlicet ad levandum et sedendum hoc modo videlicet quod quicumque vult et sibi placet dictum consilium surgat.

Quicumque vero contrarium voluerit sit altera pars que sedeat prout sedet. Quo audito ex ore dicti domini potestatis statim omnes consiliari in

dicto consilio existentes unanimiter et concorditer surrexerunt, nullo sedente penitus remanente. Et sic obtentum fuit dictum consilium dicti Iohannis quo ad dictam propositam ut supra patet etcetera.

San Gemini, Archivio Storico Comunale, *Riformanze* C. 36 (aa. 1398-1403) c. 24v- 25r, 1398 gennaio 12.

Coram vobis nobiles viris dominis protestate prioribus consilio et comuni Terre Sancti Gemini properte colutie memici de Sancta Anatolia, Angelini Teutomei et Nicolaj menotis Iohannutij de Terre.

Sancti Gemini humiliter supplicatur dicensium quod cum pro comune dicte Terre fuerit reformatum et deliberatum ac obtentum quod ludentes ad tassillos ad ludum prohibitum secundum formam statute dicte Terre solvere tenerentur .XL. solidos denariorum cortoniensium et receptans dictum ludum solvere teneatur quatuor liberos denariorum cortoniensium et quod noctis tempore dupplicentur et in dicta reformatione non fiat mensio quod non restituatur pecunia perdita in dicto ludo et nunc predicti supplicantes fuerunt post festum nativitatis domini inquisiti de ludo per eos factos in domo Angelini predicti et solverint penam debitam secundum formam dicte reformationes et procedatur contra eos ad restitutionem denariorum

perditorum¹ Gemini statutum quod loquitur quod pecunia et denariorum in ludo restituantur positum sub rubrica “De pena ludentium ad taxillos” suspendere et derogare ita tantum quod ludentes (25r) non teneantur solvere nisi penam predictam sine aliqua restitutione et hoc locum habeat in presenti preterito et futuro et hoc de vostra solita benignitate et gratia speciali.

Super quibus omnibus et singularis etcetera...

¹ Segue una parola non comprensibile.

Bibliografia

V. Ansidei, *Regestum Reformationum Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCC*, Vol. I, Perugia 1955.

P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.

P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidianae" (1353-1357)*, Bologna 1977.

E. Crouzet Pavan, *Quando la città si diverte. Giochi e ideologia urbana: Venezia negli ultimi secoli del Medioevo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Roma 1993, pp. 35-48.

P. Delogu, *Le fonti della Storia medievale*, in *Introduzione allo studio della Storia medievale*, Bologna 1994, pp. 97-252.

P. L. Falaschi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 49°, Roma 1997, pp. 117-127, sub voce Fortebracci Andrea.

C. Frova, *Istruzione e educazione nel Medioevo*, Torino 1992.

Le Riformanze del comune di Orte, a cura di G. Giontella, vol. II, Orte 1998.

P. Monacchia, *Hospitia et hospitatores. Alberghi e albergatori a Perugia tra Trecento e Cinquecento*, in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’ Umbria”, LXXXIV (1987), pp. 223-247.

M. G. Nico Ottavini, *Sistemi cittadini e comunità rurali nell’Umbria del Due-Trecento*, in *Protesta e rivolta contadina nell’Italia medievale*, in “Annali Cervi”, 1994, pp. 83-113.

U. Nicolini, *Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*, Perugia 1969.

U. Nicolini, *San Gemini nell'età medioevale e moderna*, in *San Gemini e Carsulae*, Milano 1976, pp. 133-207.

G. Ortalli, *Fra interdizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi Zdekauer*, in *Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano*, Firenze 1993, pp. 5-11.

G. Ortalli, *Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare (Lio Maggiore nel secolo XIV)*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Roma 1993, pp. 49-70.

G. Ortalli, *Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano*, Venezia 1993.

A. I. Pini, *Città, comune e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 29-35.

C. Regni, *Il conte di Montone a Perugia: una signoria annunciata*, in *Braccio da Montone e le compagnie di ventura del XV secolo*. Atti del convegno internazionale di studi, Montone 23-25 marzo 1990, Roma 1993, pp. 129-146.

A. Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l'azione dei predicatori tra Tre e Quattrocento*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Roma 1993, pp. 149-182.

A. Sansi, *Storia del comune di Spoleto*, Parte I, Foligno 1879.

A. Zorzi, *Battaglie e gioco d'azzardo a Firenze nel Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Roma 1993, pp. 71-108.

